



**UNIONCAMERE
TOSCANA**

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

GUIDA

ATTIVITA' DI AGENTE E/O RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

INDICE

AVVERTENZE GENERALI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONE.....	5
REQUISITI.....	6
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI E NON ABILITANTI.....	7
CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	10
SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA.....	11
ALLEGATI DELLA SCIA.....	13
SANZIONI.....	14
RICORSI.....	15
TESSERINO.....	16
IMPRESE ESTERE.....	17
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI.....	18
MODIFICHE E/O CESSAZIONI.....	19
PERSONE FISICHE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ.....	20
DIRITTI DI SEGRETERIA.....	21

AVVERTENZE GENERALI

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato definitivamente soppresso il Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio, pertanto dal 13 maggio 2012 l'inizio delle attività di Agente o Rappresentante di commercio devono essere dichiarate all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Modello C34 ARC) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

Nella sezione REQUISITI del modello SCIA dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA.

Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 204/1985

D.M. 21/1985

D.M. 190/1986

D.Lgs. 59/2010

D.M. 26/10/2011

DEFINIZIONE

E' agente di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

E' rappresentante di commercio colui che viene stabilmente incaricato da una o più imprese a concludere contratti in una o più zone determinate.

L'attività di agente o rappresentante di commercio è incompatibile con il lavoro dipendente e con l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

REQUISITI

I requisiti devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di agente o rappresentante di commercio viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.

I requisiti devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo l'attività di agente o rappresentante di commercio per conto dell'impresa individuale o della società.

Morali:

- che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell'art. 85 del Codice antimafia; non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione - inabilitazione - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Professionali:

- A)** aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale, istituito o riconosciuto dalle regioni

oppure:

- B)** aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come legale rappresentante o alle dipendenze di una impresa esercente la produzione o il commercio, con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendita purché l'attività sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione

della SCIA (1° e 2° livello del contratto del commercio - 6° e 7° livello del contratto dell'industria) o come collaboratore familiare.

oppure:

- C) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche

oppure:

- D) di essere iscritto nell'apposita Sezione del Rea (Posizioni di Persone Fisiche che non esercitano l'attività)

oppure:

- E) di essere stato iscritto alla data del 13.05.2012 nel soppresso Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (opzione possibile fino al 31/12/2019 per coloro che non hanno provveduto entro il 30 settembre 2013 a presentare l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro Imprese o nel REA).

oppure:

- F) (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007)

TITOLI DI STUDIO ABILITANTI E NON ABILITANTI

Il presente elenco non è esaustivo: eventuali titoli non compresi verranno esaminati caso per caso sulla base del relativo piano di studi presentato all'ufficio dall'interessato.

Titolo di studio	Ruolo Agenti e Rappresentanti
Laurea in	
Economia assicurativa e previdenziale	SI
Economia Bancaria	SI
Economia delle istituzioni e dei mercati	SI

finanziari	
Economia e Commercio	SI
Economia ed Amministrazione delle Imprese	SI
Giurisprudenza	SI
Scienze Politiche	SI
Scienze Economico-Marittime	SI
Scienze statistiche	SI
Sociologia	SI
Scienze Economiche	SI
Scienze Economico-Bancarie	SI
Economia Politica	SI
Economia Aziendale	SI
Scienze Bancarie e Assicurative	SI
Scienze dell'Amministrazione	SI
Scienze della Comunicazione	SI
Economia marittima e dei trasporti	SI
Commercio internazionale e mercati valutari	SI
Studi turistici	NO
Operatore economico dei servizi turistici	NO
Diplomi di laurea Breve	
Diploma di esperto di costume e di moda	SI
Economia e Gestione dei servizi turistici	SI
Statistica	NO
Istituti tecnici commerciali	
Diploma di	
Ragioniere	SI
Perito commerciale	SI
Ragioniere programmatore	SI
Perito sezione commercio con l'estero	SI
Perito Aziendale e corrispondente in lingue estere	SI
Segretario di Amministrazione	SI
Informatica	SI
Istituto tecnico femminile	
Diploma di	
Econome dietiste	NO
Istituti tecnici per il turismo	
Diploma di	
Perito per il turismo	SI
Istituti professionali	
Diploma di maturità	
Analista contabile	SI
Operatore commerciale	SI
Sett. economico aziendale progetto '92	SI
Tecnica-alberghiera	SI
Segretario di amministrazione	SI
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	SI
Operatore turistico	SI
Tecnico gestione aziendale	SI
Tecnico impresa turistica	SI
Tecnico dei servizi turistici	SI
Tecnico dei servizi della ristorazione	SI
Diploma di qualifica	
Addetto alla contabilità di azienda	SI
Contabile d'azienda	SI
Addetto alla segreteria di azienda	SI

Segretario di azienda	SI
Addetto alle aziende di spedizione e trasporto e operatore commercio con l'estero	SI
Addetto agli uffici assicurativi	SI
Corrispondente commerciale in lingua estera	SI
Stenodattilografo in lingue estere	SI
Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari	SI
Addetto agli uffici turistici	SI
Computerista commerciale	SI
Accompagnatore turistico	SI
Licenza di avviamento commerciale	SI
Addetto alla gestione aziendale	NO
Operatore gestione aziendale	SI
Operatore impresa turistica	SI
Diploma di scuola superiore per interpreti e traduttori	
Diploma di Interprete e traduttore	SI
Istituto professionale alberghiero	
Diploma di qualifica per	
Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo	SI
Addetto alla segreteria e amministrazione (dopo il diploma di computista commerciale) 4 anni	SI
Addetto ai servizi alberghieri di sala	NO
Addetto ai servizi di bar	NO
Addetto ai servizi di segreteria	NO
Addetto alla portineria di albergo	NO
Addetto ai servizi di portineria	NO
Addetto ai servizi alberghieri di cucina	NO
Operatore ai servizi di ricevimento	NO
Operatore ai servizi ristorativi settore cucina	NO
Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione	
Diploma di qualifica	
Diploma di qualifica Professionale di "operatore ai servizi di ristorazione - settore cucina	NO
Licenza di scuola secondaria	
Diploma di avviamento commerciale con annessa specializzazione alberghiera	NO
Avviamento professionale a tipo commerciale con indirizzo specializzato "alberghiero"	NO
Istituto professionale di stato per i servizi commerciali e turistici	
Diploma di maturità di licenza linguistica	NO
Istituto professionale, industria e artigianato	
Diploma di maturità di tecnico impresa turistica	NO

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- non svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti privati o pubblici (è compatibile l'impiego presso pubbliche amministrazioni in regime di tempo parziale non superiore al 50%);
- non svolgere attività di agente di affari in mediazione.

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA

(il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica)

- Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano le attività di Agente o Rappresentante di commercio devono presentare la SCIA Modello C34 ARC sottoscritta digitalmente (dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore della società) all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica;
- I preposti e tutti coloro che esercitano a qualsiasi titolo l'attività per conto dell'impresa devono compilare la sezione REQUISITI del Modello Intercalare Requisiti;
- Le Persone Fisiche in possesso dei requisiti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa possono richiedere, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA "A Regime" per mantenere i requisiti già acquisiti in precedenza.

INIZIO DELL'ATTIVITA' nella sola UL

Nel caso di svolgimento dell'attività di agenzia o rappresentanza di commercio, con primo avvio dell'attività presso l'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede, devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti morali e professionali (alla cciaa competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti- morali e professionali alle singole localizzazioni (alla cciaa competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una alla cciaa competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività da parte dell'impresa, una seconda alla cciaa competente per l'unità locale. Inoltre anche se l'attività non viene svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla cciaa competente per la sede medesima.

Pertanto :

1. Alla CCIAA competente per la sede dovrà essere presentato il modello Agenti C34 compilando la sezione "scia" e la sezione "requisiti" o modello intercalare "requisiti" per indicare i requisiti morali e professionali di ciascun soggetto obbligato.
2. Alla CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato il modello Agenti C 34, compilando la sezione "scia" e la sezione "requisiti" (eventuale) solo nel caso in cui i requisiti del preposto non siano già stati dichiarati presso la sede legale (caso in cui il preposto si identifichi con un legale rappresentante dell'impresa).

ALLEGATI DELLA SCIA

- nel caso in cui il file dei requisiti contenga dichiarazione degli interessati non firmati digitalmente (esempio procuratore, institore, dipendente) è necessario allegare la SCIA con firma autografa del dichiarante e documento di identità scansionati.

SANZIONI

- l'esercizio dell'attività di agente/rappresentante senza aver presentato la SCIA per la dichiarazione del possesso dei requisiti è punito con la sanzione amministrativa consistente nella somma compresa tra **€ 516,00 e € 2.065,00**. (art. 9 L. 204/85)
- Alla stessa sanzione sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia o rappresentanza con chi non è in possesso della relativa qualifica certificata dall'iscrizione nell'apposita sezione REA
- Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello ARC sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.

RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori o di divieto di prosecuzione dell'attività riguardanti l'attività di agente o rappresentante di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TESSERINO

L'ufficio del Registro delle Imprese rilascia, su richiesta dell'interessato iscritto al Registro delle Imprese o che esercita l'attività per conto di una impresa, la tessera personale di riconoscimento con la qualifica di agente o rappresentante di commercio.

In caso di cessazione dell'attività la tessera personale di riconoscimento deve essere restituita.

Se la tessera personale di riconoscimento viene smarrita deve essere presentata al Registro delle Imprese la copia della denuncia di smarrimento effettuata presso le autorità competenti.

Per il rilascio del tesserino occorrono n. 2 foto formato tessera, il pagamento dell'imposta di bollo virtuale da € 16,00 (sia per l'istanza che per la tessera) e il pagamento di diritti di segreteria di € 25,00 direttamente presso lo sportello del Registro delle Imprese.

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché la permanenza dei requisiti di tutti coloro che esercitano l'attività per conto dell'impresa individuale o della società.

Anche per le posizioni iscritte nell'apposita sezione del REA, almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell'iscrizione, viene effettuata la verifica della permanenza dei requisiti.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello ARC alla sezione MODIFICHE in caso di variazione delle persone che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, dipendenti, collaboratori etc.) per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI se trattasi di nuova nomina.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di agente o rappresentante, vedi le istruzioni dell'inizio attività e le avvertenze generali).

I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell'apposito paragrafo "soggetti legittimati alla presentazione della SCIA".

Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all'ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

PERSONE FISICHE CHE CESSANO L'ATTIVITÀ

I soggetti che cessano di svolgere l'attività all'interno di un'impresa al fine di mantenere i propri requisiti possono richiedere, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA tramite la presentazione telematica del modello ARC sezione ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME).

Tale richiesta comporta la cancellazione del soggetto dalla posizione dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dal Registro delle Imprese.

DIRITTI DI SEGRETERIA

SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI

- ISCRIZIONI, MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI DATI REGISTRO IMPRESE € 90,00

I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle Imprese.

- ISCRIZIONE, MODIFICAZIONI DATI REA € 30,00

I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle Imprese.

IMPRESE INDIVIDUALI E PERSONE FISICHE

- ISCRIZIONE E MODIFICAZIONI € 18,00

I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di agente e rappresentante di commercio a seguito della soppressione del relativo ruolo, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.

RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO € 25,00

Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio della tessera personale di riconoscimento ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204.